



Procedura a seguito di rintraccio o arrivo di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale

Premessa

La presa in carico del minore inizia dal rintraccio sul territorio.

I soggetti coinvolti in questa fase possono essere (art. 9 Legge 183/1984):

- comuni cittadini (che possono segnalare al Comune o alle Forze dell'Ordine la presenza di minori sul territorio);
- FF.OO. (che operano il rintraccio nel corso delle attività di controllo del territorio);
- pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Comuni che nell'esercizio delle proprie attribuzioni (ad esempio attraverso le funzioni di Polizia Locale o attraverso interventi dei Servizi Sociali) vengono, in qualsiasi modo (direttamente o su segnalazione di privati cittadini), a conoscenza della presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio.

In particolare, a partire dal momento del rintraccio o della segnalazione, il Comune è onerato della responsabilità di intervenire realizzando tutte quella attività (ricovero, censimento, comunicazione all'A.G.M.) previste dalla Legge e che sinteticamente verranno illustrate nel presente documento

Enti coinvolti: Servizi sociali territoriali, Questura, Tribunale per i minorenni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Definizione di minore straniero non accompagnato

E' definito "minore straniero non accompagnato" (in seguito MSNA) il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017).

I minori affidati ad adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori, rientrano nella definizione di “minori stranieri non accompagnati”.

- Ad es. un minore affidato a una zia o a una nonna che non ne sia formalmente tutrice va considerato come MSNA, pertanto occorre comunque procedere a segnalarne la presenza alle competenti autorità

I minori affidati ad adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza e sono riconosciuti formalmente come loro tutori in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano **non rientrano** nella definizione “minori stranieri non accompagnati”.

- Ad es. un minore affidato a una zia o a una nonna che ne sia formalmente tutrice (secondo la normativa italiana), non va considerato come MSNA; lo stesso dicasi per un minore che arrivi in Italia accompagnato dal direttore dell'istituto in cui era ospitato e che esercita i poteri tutelari, ai sensi della previsione di cui all' art. 3 comma 1 della Legge 183/1984.

2. Obblighi di segnalazione della presenza di un MSNA

Immediatamente dopo il rintraccio e l'identificazione del minore sul territorio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha l'obbligo di segnalare la sua presenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Art.19, comma 5, d.lgs. n. 142/2015).

In ogni caso, coloro che a vario titolo vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne notizia, ai Servizi Sociali territorialmente competenti o alle Questure di riferimento (art. 9 Legge 183/1984).

3. Identificazione

L'identificazione avviene attraverso i documenti rilasciati dall'amministrazione dello Stato competente se in possesso; qualora il minore non fosse in possesso del passaporto, questi sottostà all'identificazione ad opera degli uffici di polizia, di cui alla legge n. 47/2017. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale

attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari.

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.

L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando emerga una possibile esigenza di protezione internazionale. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare.

Normativa di riferimento

Art. 5 legge n. 47/2017 in tema di identificazione e accertamento dell'età (che ha introdotto l'art. 19bis del D. lgs. 142/2015).

4. Censimento

Tutti i minori non accompagnati devono essere censiti presso la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro, sistema informativo minori (SIM). Il SIM consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati e tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestire i dati relativi all'anagrafica dei MSNA, allo status e al loro collocamento; la segnalazione alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione deve essere fatta dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio o dagli enti di assistenza. Per i soggetti che non sono abilitati ad inserire direttamente le segnalazioni nel SIM, si deve inviare una mail a: minoristranieri@lavoro.gov.it

Normativa di riferimento

Il d.p.c.m. 535/1999 (articoli 2, lettera i, e 5) e il D.lgs. n. 142/2015 (art. 19, comma 5) attribuiscono alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali compiti di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati (MSNA) sull'intero territorio nazionale.

Nell'ambito di tali competenze, l'art. 9 della legge n. 47/2017 ha istituito presso la citata Direzione Generale il Sistema Informativo Minori (SIM). Per ulteriori informazioni sul SIM e sulle modalità di segnalazione della presenza di MSNA: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>

5. Accoglienza

La pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia ex art. 403 del codice civile collocano in un luogo sicuro il minore straniero non accompagnato.

Chi è responsabile per la presa in carico

Responsabile per la presa in carico è il Comune del luogo presso il quale il minore si trova (salva la possibilità di trasferimento).

Normativa di riferimento

Art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, ove si afferma che *“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*, e recepimenti regionali;

Art. 19 e art. 19-bis d.lgs. n. 142/2015 (come modificato/introdotta dalla legge n. 47/2017).

Procedura

Il meccanismo dell'accoglienza dei MSNA è regolato dall'art. 19 del d.lgs. n. 142/2015.

L'accoglienza si divide in una prima fase prevista in strutture governative ad alta specializzazione e, in una seconda, nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR). La norma prevede che la prima accoglienza sia assicurata in centri attivati e gestiti dal Ministero dell'Interno. Le strutture di prima accoglienza, dal momento della presa in carico del minore, assicurano, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni, servizi finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di seconda accoglienza del SAI.

In caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3).

Infine, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, è prevista la possibilità per i

Prefetti di attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA con età superiore ai quattordici anni (art. 19, comma 3 bis).

Nell'ipotesi di minore che arriva nel territorio dello Stato, proveniente da territori di guerra, accompagnato da un adulto, è necessario chiarire se, nelle more dell'accertamento dell'eventuale legame familiare da parte dell'autorità giudiziaria competente, la pubblica autorità possa definire che gli stessi siano ACCOLTI all'interno di una stessa struttura con il soggetto adulto, e responsabile anche se in via provvisoria e *de facto*, al fine di non creare ulteriore trauma nel minore.

Possibili esiti se:

1. minore riconosciuto accompagnato

- L'AG riconosce l'accompagnatore come parente affidatario, pertanto muta lo status del minore che è riconosciuto accompagnato da un parente; tale status è riconosciuto a seguito di verifica della documentazione portata a corredo, tradotta e apostillata.

2. minore riconosciuto non accompagnato (a)

- Il minore si conferma non accompagnato. In questo caso l'Autorità giudiziaria potrebbe affidare il minore all'adulto accompagnatore disponendo il collocamento in struttura adeguata.

3. minore riconosciuto non accompagnato (b)

- Il minore si conferma non accompagnato. In questo caso l'Autorità giudiziaria potrebbe disporre il collocamento in struttura adeguata e affidarlo ai servizi sociali

6. Affidamento familiare

Il minore può essere affidato secondo quanto dispone la legge n. 184/1983, mediante:

- **Affidamento consensuale:** ove vi sia il consenso del genitore o del tutore, l'affidamento è disposto dal Servizio sociale locale ed è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare (Art. 4, comma 1, della legge n. 184/1983);

- **Affidamento giudiziale:** in assenza del consenso del genitore o del tutore, l'affidamento è disposto dal Tribunale per i minorenni (Art. 4, comma 2, della legge n. 184/1983).

L'idoneità della famiglia che si propone per l'affidamento di un minore viene valutata dall'autorità che dispone l'affidamento.

Se il minore è affidato a un parente entro il quarto grado (nonne/i, zie/i, fratelli/sorelle, cugine/i), riconosciuto come tale attraverso documentazione anagrafica considerata valida ai sensi della legislazione italiana, non è necessaria la formalizzazione dell'affidamento (Art. 9, comma 4, della legge n. 184/1983). Il parente può comunque (ad esempio nell'ipotesi di documentazione parziale o insufficiente) richiedere la formalizzazione dell'affidamento, qualora ritenga opportuno avere un provvedimento disposto da un'autorità italiana per poter dimostrare il proprio ruolo di affidatario/a, ad esempio nei rapporti con i servizi dell'amministrazione (scuola sanità o altro).

Normativa di riferimento

Artt. 2-5 legge n. 184/1983 in tema di affidamento del minore (come modificata dall'art. 7 legge n. 47/2017 in tema di affidamento familiare)

Art. 9 legge n. 184/1983 in tema di situazioni di abbandono di minori di età e affidamento a parenti.

7. Tutela

In seguito alla segnalazione di un minore straniero non accompagnato, dunque privo di rappresentanza legale, il Tribunale per i minorenni territorialmente competente nomina un tutore.

Nelle more della nomina del tutore volontario ex art 11 della legge n. 47/2017 i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della *responsabilità genitoriale* o della tutela sia impedito.

Il Tribunale per i minorenni, in caso di assenza, nell'elenco distrettuale ex [art. 11 legge n. 47/2017](#), di tutori volontari disponibili, nomina un tutore istituzionale quale per es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito.

Normativa di riferimento


Capo I del titolo X del libro primo del [codice civile](#), art 3 comma 1, legge n. 184/1983, art. 11 legge n. 47/2017



8. Permessi di soggiorno


Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017, il Questore rilascia un permesso:



- **per minore età** (in caso di MSNA, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età);
- **per motivi familiari** (per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184/1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184/1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente).

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI







Obblighi	
Segnalazione presenza minore	 <p>Segnalazione della presenza del minore straniero non accompagnato alla Questura competente territorialmente, alla procura presso il TM e al TM allo scopo di attivare le procedure per l'eventuale rintraccio di genitori e al SIM per fini censimentari</p>
Apertura tutela	 <p>Minore accolto in struttura è in tutela al legale rappresentante della comunità sino a quando il Tribunale per i minorenni nomina il tutore volontario o il tutore istituzionale su richiesta, tra gli altri, dei servizi sociali</p>